



VERBALE DI APERTURA BUSTE RELATIVE ALLA FORNITURA DI SCANNER

CIG: Z7227C10A9

L'anno duemiladiciannove il giorno 16 del mese di aprile presso la sede camerale, alle ore 08,30, sono presenti il Provveditore camerale sig. Cesare Taraschi, Responsabile Unico del Procedimento relativo alla procedura negoziata, individuata dal cig: Z7227C10A9, e il sig. Luca Astolfi, assistente al Rup nella procedura stessa, per l'apertura delle offerte relative alla RDO n° 2260216 per l'affidamento della fornitura di scanner gli uffici camerale.

PREMESSO

- che in data 28.03.2019, con determinazione del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria n° 144 è stato disposto:

1) l'esperimento di una procedura negoziata, effettuando RDO sul MEPA, all'interno dell'iniziativa "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio", lasciando al sistema la possibilità di estendere l'invito a tutti i fornitori iscritti per lo specifico bando, finalizzata alla fornitura di n° 4 scanner da dare in dotazione all'Ufficio Protocollo, allo sportello per il rilascio dello pid e ai due sportelli per il rilascio di dispositivi di firma digitale;

2) di utilizzare come criterio di gara per l'esperimento della RDO richiamata al punto precedente quello del minor prezzo;

3) l'approvazione della seguente documentazione di gara:

- DGUE,
- Patto di integrità,
- Codice di comportamento CCIAA,
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari,,
- Indicazioni Operative,
- informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

- che, sulla base delle disposizioni della citata determinazione, in data 28.03.2019, veniva predisposta sul Mepa la Richiesta di Offerta n° 2260216;

- che ai fini della partecipazione alla gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte, veniva stabilito alle ore 09,00 del giorno 15.04.2019;

- che, alle ore 09,00 del 15.04.2019, risultano pervenute, per la procedura in parola, n° 2 offerte, ed in particolare quelle inviate dalle seguenti aziende:

- Eco Laser Informatica srl con sede in via Filippini Giovanni Antonio pad. 15/a – 00144 Roma – C.F.: 04427081007,
- Zema srls con sede in via Beato Angelico n° 9 – 36061 Bassano del Grappa (Vi) – C.F.: 04179650249;





- che l'art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 recita: *“Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalti e concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”*;

- che, essendo nello specifico caso il criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, e quindi non dovendo esprimere valutazioni su offerte tecniche, non occorre nominare una commissione giudicatrice, e pertanto l’apertura delle offerte può essere effettuata dal Rup e dal suo assistente;

alle ore 08,40 il RUP, con l'assistenza della del sig. Luca Astolfi procede alla valutazione delle offerte presentate sul MEPA dalle citate aziende.

Preliminarmente sia il Rup sig. Cesare Taraschi che il sig. Luca Astolfi dichiarano di non doversi astenere in quanto la procedura in oggetto, anche sulla base delle offerte pervenute, non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, dei coniugi o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui loro o i propri coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debiti significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti. Inoltre non esistono gravi ragioni di convenienza.

Il Rup evidenzia che la RDO prevedeva:

- a) di utilizzare come criterio di gara quello del minor prezzo;
- b) la presentazione obbligatoria della seguente documentazione di gara, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta in modo digitale:

- DGUE,
- Patto di integrità,
- Codice di comportamento CCIAA,
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari,,
- Indicazioni Operative;

nonchè l'eventuale documentazione relativa a RTI o Consorzi o l'eventuale documentazione relativa all'avvalimento.

Dall'analisi della documentazione contenuta nelle buste relative alla documentazione amministrativa risulta quanto segue:

Prot. n° /2019 – Eco Laser Informatica srl – Cod. Fisc.: 04427081007

Dalla visura RI dell'azienda risulta che la ditta è una società a responsabilità limitata con amministrazione demandata ad amministratore unico. La rappresentanza legale è demandata allo stesso amministratore unico sig. Lombardo Giuseppe.

La ditta partecipa come impresa singola ed all'offerta, relativamente alla documentazione amministrativa, risultano allegati:

- DGUE,
- Patto di integrità,
- Codice di comportamento CCIAA,
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari,,
- Indicazioni Operative;



Menzione
Concorso Premiamo i risultati

I predetti modelli risultano regolarmente compilati e sottoscritti digitalmente dal sig. Giuseppe Lombardo.

Tutte le firme digitali, come da controllo effettuato dall'applicativo MEPA risultano valide e regolari.

In relazione al documento "DGUE" si evidenzia che è stato utilizzato un modello diverso rispetto a quello inserito dalla Camera sul portale Mepa in sede di predisposizione RDO. Tra le informazioni presenti nel modello utilizzato mancano le seguenti indicazioni:

- a) l'indicazione relativa all'Agenzia delle Entrate competente per territorio,
- b) l'indicazione se "l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza",
- c) l'indicazione se "l'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatario o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti in relazione a tale precedente contratto di appalto",
- d) l'indicazione di "non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata",
- e) l'indicazione di non aver presentato offerta in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio",
- f) l'indicazione di "essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni del DGUE, l'operatore stesso verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è stata rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata. Inoltre, qualora la non veridicità del contenuto delle informazioni del DGUE fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 1456 del C.C.",
- g) l'indicazione se "all'interno della compagine societaria dell'operatore economico sono presenti lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni amministrative dell'Inps (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi) che assolvono in proprio all'obbligo contributivo e che prestano attività lavorativa all'interno della società stessa";

Il Rup, in relazione a tali omissioni, ricorda che nello specifico caso è applicabile la procedura del soccorso istruttorio, peraltro prevista dallo stesso Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016), con una richiesta di integrazione della documentazione amministrativa.

A tal proposito il Rup richiama la Determinazione ANAC n° 1 del 08.01.2015 che fornisce criteri interpretativi in ordine alle disposizioni che erano previste dall'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/06 (vecchio codice dei contratti).

L'articolo in parola (art. 38), al comma 2-bis, recitava: *"La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nel bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore ad € 50.000,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso nel termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.omissis...."*



Indica l'Anac nella citata determinazione che *“La finalità della disposizione è sicuramente quella di evitare l'esclusione dalla gara per mere carenze documentali, ivi compresa la mancanza assoluta di dichiarazioni, imponendo a tal fine un'istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, prima dell'ammissibilità dell'offerta o della domanda, e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell'impresa concorrente, all'obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante”*. In tal senso di è espresso anche il CDS, Ad. Plenaria, n° 16/2014.

In estrema sintesi l'Anac ha indicato che *“Le carenze essenziali”* che è possibile sanare sono, ad esempio, quelle che *“riguardano l'impossibilità di stabilire se il singolo requisito contemplato dal comma 1 dell'art. 38 (requisiti di carattere generale che deve possedere il soggetto per contrarre con la P.A.) sia posseduto o meno e da quali soggetti (indicati nello stesso articolo). Ciò si verifica nei casi in cui:*

- non sussiste dichiarazione in merito ad una specifica lettera del comma 1 dell'art. 38 del Codice,
- la dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti o con riferimento ad uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito,
- la dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno

E' opportuno infine ricordare che le disposizioni del citato art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 sono state riprese dal nuovo codice dei Contratti Pubblici con l'art. 83 comma 9 che, a seguito delle modifiche apportate con il D.Lgs. 56/2017, ha altresì abolito la sanzione pecuniaria a carico dei concorrenti. Infatti il citato art. 83 comma 9 dispone: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”*.

L'omissione delle citate indicazioni nel documento *“DGUE”* da parte della ditta Eco Laser Informatica srl rientra, nello specifico caso, tra le irregolarità sanabili con la procedura del soccorso istruttorio e pertanto il Rup propone di chiedere alla stessa azienda di integrare la documentazione amministrativa inviando, nei termini previsti dalla citata norma, le informazioni omesse.

Il sig. Luca Astofi condivide pienamente la proposta del Rup.

Prot. n° /2019 – Zema srls – Cod. Fisc.: 04179650249

Dalla visura RI risulta che la ditta è una società a responsabilità limitata semplificata con amministrazione demandata ad amministratore unico. La rappresentanza legale è demandata allo stesso amministratore unico sig. Stefano Zanettin.

La ditta partecipa come impresa singola ed all'offerta, relativamente alla documentazione amministrativa, risultano allegati:

- DGUE,
- Patto di integrità,
- Codice di comportamento CCIAA,



Camera di Commercio
Teramo



Menzione
Concorso Premiamo i risultati

- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari,,
- Indicazioni Operative;

I predetti modelli risultano regolarmente compilati e sottoscritti digitalmente dal sig. Stefano Zanettin.

Tutte le firme digitali, come da controllo effettuato dall'applicativo MEPA risultano valide e regolari.

In relazione al documento "DGUE" si evidenzia che è stato utilizzato un modello diverso rispetto a quello inserito dalla Camera sul portale Mepa in sede di predisposizione RDO. Tra le informazioni presenti nel modello utilizzato mancano le seguenti indicazioni:

- l'indicazione relativa all'Agenzia delle Entrate competente per territorio,
- l'indicazione se "l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza",
- l'indicazione se "l'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatario o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti in relazione a tale precedente contratto di appalto",
- l'indicazione di "non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata",
- l'indicazione di non aver presentato offerta in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio",
- l'indicazione di "essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni del DGUE, l'operatore stesso verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è stata rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata. Inoltre, qualora la non veridicità del contenuto delle informazioni del DGUE fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 1456 del C.C.";
- l'indicazione se è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12.03.1999 n° 68,
- l'indicazione se "all'interno della compagine societaria dell'operatore economico sono presenti lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni amministrative dell'Inps (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi) che assolvono in proprio all'obbligo contributivo e che prestano attività lavorativa all'interno della società stessa";

E' stata altresì omessa la parte con le seguenti dichiarazioni:

Il/I sottoscritto/i _____ nato/i
a _____ il _____
codice fiscale _____ in qualità di LEGALE RAPPRESENTAN-
TE della _____ società


dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono vere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Dichiara inoltre :

- a) di ritenere remunerativa l'offerta presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto :
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e consegnate le forniture;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi o sulle forniture, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti della CCIAA di Teramo di cui al DPR n. 62/2013 e di impegnarsi fin da ora, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- b) di aver preso conoscenza di tutta la documentazione di gara, prendendo atto ed accettando tutte le norme in essa contenute che regolano la procedura di gara e, quindi, l'aggiudicazione ed esecuzione del contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare quanto indicato nella stessa documentazione di gara in ogni sua parte;
- c) di aver preso conoscenza della documentazione di gara e che i beni/servizi offerti rispettano tutti i requisiti minimi in essa indicati;
- d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- e) di rispettare, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- f) di essere edotto che la Camera di Commercio di Teramo si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte presentate venga ritenuta congrua e conveniente;
- g) di essere edotto che la Camera di Commercio di Teramo procederà all'aggiudicazione anche qualora fosse pervenuta una sola offerta valida, purchè questa venga ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Camera;
- h) di essere edotto che tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa e di impegnarsi pertanto, in caso di aggiudicazione, al pagamento delle spese di contratto (bolli), immediatamente dopo la stipula contrattuale, prima di effettuare la relativa fornitura;**
- i) di essere essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale.

Il Rup, in relazione a tali omissioni, ricorda che nello specifico caso, analogamente a quanto ricordato per la ditta Eco Laser Informatica srl, è applicabile la procedura del soccorso istruttorio, peraltro prevista dallo stesso Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016), con una richiesta di integrazione della documentazione amministrativa.

Pertanto, lo stesso Rup propone di chiedere all'azienda di integrare la documentazione amministrativa inviando, nei termini previsti dalla norma, le informazioni omesse.





Camera di Commercio
Teramo



per una pubblica
amministrazione
di qualità

Menzione
Concorso Premiamo i risultati

Il sig. Luca Astolfi condivide pienamente la proposta del Rup.

Alle ore 10,00 il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

CESARE TARASCHI

LUCA ASTOLFI